



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

133/2014
Ottobre/8/2014 (*)
Napoli 16 Ottobre 2014

L'Inps, con il messaggio n° 7384 del 1° Ottobre scorso, fa chiarezza in ordine ai requisiti ed alle modalità di accesso all'indennizzo per cessazione attività commerciale e della compatibilità dello stesso con la pensione anticipata, di vecchiaia e l'assegno sociale.

L'INPS, con messaggio n. 7384 del 1/10/2014, ha fornito ulteriori importanti delucidazioni in merito all'indennizzo previsto per i commercianti che cessano definitivamente la propria attività.

Come noto, la Legge di Stabilità 2014 ha reintrodotta **l'indennizzo per la cessazione anticipata dell'attività commerciale** fino al 31 dicembre 2016. La norma prevede la corresponsione **di una somma di circa 500 Euro al mese per i commercianti** (compresi gli Agenti di Commercio), **che cesseranno** (ovvero hanno cessato) **l'attività negli anni 2014, 2015 e 2016, e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne.** Tale indennizzo sarà dovuto per il periodo intercorrente dalla cessazione dell'attività fino alla data utile per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

La norma è contenuta nel comma 490 della legge n° 147 del 27/12/2013 che ha modificato l'articolo 19-ter del decreto legge n° 185/2008 convertito in Legge n° 2 del 28/1/2009 (*id*: decreto anticrisi).

I destinatari del provvedimento sono, oltre ai commercianti, anche gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, con i seguenti requisiti:

- aver **compiuto 62 anni se uomo o 57 se donna**, al momento della cessazione dell'attività;
- essere iscritti alla **Gestione Commercianti INPS da almeno 5 anni**;
- l'attività deve essere cessata in maniera definitiva con la **cancellazione dal Registro Imprese**;

L'indennizzo verrà corrisposto **fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 64 e 9 mesi per le donne**, età minima, attualmente prevista, per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La norma originaria che prevedeva inizialmente l'indennizzo limitato al triennio dal 1996 al 1998, è stata più volte prorogata e viene, ora, ripristinata fino a tutto dicembre 2016.

Con il messaggio *de quo*, l'INPS, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla domanda ed alla relativa concessione del beneficio alla luce delle nuove norme sull'età per il diritto alla pensione.

Infatti, **l'indennizzo in parola non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda, abbiano già compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n° 214 del 2011.**

Inoltre, **non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia** o che siano in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214/2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima perché il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate le disposizioni sull'indennizzo stesso.

Può, invece, **essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità** e per la pensione anticipata nella gestione commercianti.

Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla citata Legge n° 214/2011.

Anche il titolare di assegno sociale ha diritto all'indennizzo in parola ma la sua percezione comporta, nella maggior parte dei casi, la revoca dell'assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale che, per l'anno 2014, è pari ad € 5.818,93#.

Infine, l'Inps ribadisce che, durante il periodo di godimento dell'indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali in quanto, per specifica disposizione legislativa, il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT